

Codice A1305A

D.D. 12 dicembre 2019, n. 466

**Occupazione temporanea ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., di immobili siti, tra gli altri, nel Comune di BORGOMANERO (NO), necessari per costruzione nuovo gasdotto "Caltignaga - Borgomanero II - III tratto e varianti Allacciamenti collegati". Pagamento delle indennita' accettate dagli aventi diritto.**

## IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza - a suo tempo presentata dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese, in Piazza Santa Barbara n. 7 - alla Regione Piemonte - Settore Politiche Energetiche - al fine di ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del nuovo metanodotto "Caltignaga - Borgomanero - II e III tratto - DN 300 (12)", 75 bar e varianti agli Allacciamenti collegati", localizzato nei Comuni di SUNO (NO), CRESSA (NO) e BORGOMANERO (NO), previo accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Vista la Determinazione dirigenziale n. 143 in data 26.06.2012 con la quale il Settore regionale Politiche Energetiche, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n.

327, ha approvato le risultanze della Conferenza di Servizi (riunitasi in data 07.03.2012 ed in data 23.05.2012), che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da Snam Rete Gas S.p.A. in data 13.07.2011;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. art. 12 comma 1 lettera b);
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato) larga 13,50 ml per lato rispetto all'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con effetto di variante urbanistica;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Vista la successiva istanza - presentata da SNAM Rete Gas S.p.A. al Settore Regionale Attività Negoziale e contrattuale – Espropri e Usi Civici - allo scopo di ottenere l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo metanodotto, la fornitura in condizioni di sicurezza del gas naturale necessario per soddisfare il previsto sviluppo del mercato locale, in quanto i metanodotti esistenti, posati negli anni '50, evidenziavano capacità di trasporto limitate ed erano soggetti ad una progressiva e pericolosa diminuzione di copertura della condotta.

Visti i piani particellari trasmessi da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza nei quali erano evidenziate le aree, rispettivamente, di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non avevano aderito, o per i quali non era stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati, era stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali, pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale ed affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio dei Comuni di SUNO (NO), CRESSA (NO) e BORGOMANERO (NO).

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, i seguenti aventi diritto, Signori BERTONA Giovanni, CRESPI Giuseppe, DEMARCHI Angelo e DEMARCHI Ginetta, avevano presentato osservazioni scritte riguardo:

- ai vincoli imposti dalla servitù di gasdotto;
- agli indennizzi offerti da SNAM Rete Gas S.p.A. a titolo provvisorio.

Visto il proprio provvedimento n. 685 in data 06.08.2013, con il quale non erano state accolte le osservazioni presentate dalle Ditte oppositori, ed era stata autorizzata a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., l'occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., degli immobili siti nei Comuni di SUNO (NO), CRESSA

(NO) e BORGOMANERO (NO), necessari per la costruzione del nuovo metanodotto “Caltignaga – Borgomanero II - III tratto e varianti agli Allacciamenti collegati”.

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., con i quali il sopraccitato provvedimento n. 685/2013, recante anche la misura delle indennità di occupazione ed asservimento stabilite a titolo provvisorio, era stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Vista la “dichiarazione di accettazione” delle indennità provvisorie di occupazione e di asservimento, inoltrata a SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge dalla Ditta concordataria MASSINISSA MARCELLO - proprietaria dei terreni di seguito elencati:

- Comune di BORGOMANERO (NO) - N.C.T. - Foglio n. 24 - Mappale n. 328;
- indennità di occupazione temporanea e di asservimento accettate a titolo definitivo pari a 613,15 €. complessivi.

Ravvisata pertanto la necessità di disporre con urgenza, dato il notevole lasso di tempo trascorso, il pagamento delle indennità di occupazione ed asservimento accettate a titolo definitivo dagli aventi diritto, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1 artt. 4 – 6 dell’Allegato alla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.

Tutto quanto sopra premesso,

*determina*

## **ART. 1**

Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 comma 3 e 26 comma 10 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., di effettuare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il pagamento delle somme accettate a titolo definitivo dalla Ditta Concordataria indicata in premessa.

Tali importi costituiscono le indennità dovute a seguito dell’occupazione temporanea e dell’asservimento degli immobili citati in premessa, siti nel Comune di BORGOMANERO (NO), necessari per la costruzione del nuovo metanodotto “Caltignaga – Borgomanero II - III tratto e varianti agli Allacciamenti collegati”.

## **ART. 2**

Il pagamento delle somme di cui al precedente art. 1, dovrà avvenire previo accertamento dell'effettiva titolarità della rappresentanza legale in capo ai soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni di accettazione (anche pro - quota in caso di eventuali successioni), delle effettive proprietà degli immobili di che trattasi, nonché della libertà dei medesimi da vincoli, ipoteche o altri pesi.

### **ART. 3**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

### **ART. 4**

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo .

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(Dr. Marco PILETTA)

CA/FA/vv